

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1224)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1973
(V. Stampato n. 2295)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(GIOLITTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI-AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi
di beni di largo consumo

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al primo comma i nn. 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti:

- « 12) pollame macellato;
- 13) conigli macellati; ».

al secondo comma, le parole: « normativa comunitaria », sono sostituite con le seguenti: « normativa e prezzi comunitari ».

All'articolo 7 il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE ».

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

« Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'in-

giunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione ».

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 24 luglio 1973, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo articolo 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo 2.

I Comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonché considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.

Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.

Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli Uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.

Il listino e la copia devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

ARTICOLO 2.

I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono:

- 1) carni fresche di qualunque specie animale;
- 2) paste alimentari secche;
- 3) risone e riso;

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) *identico;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- 4) olii di oliva;
- 5) olii di semi;
- 6) burro;
- 7) margarina;
- 8) formaggi in genere;
- 9) salumi e prosciutti;
- 10) lardo salato e strutto;
- 11) baccalà e stoccafisso secchi e bagnati;
- 12) pollame;
- 13) conigli;
- 14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi;
- 15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate;
- 16) acque minerali;
- 17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia;
- 18) alimenti dietetici per l'infanzia;
- 19) saponi da bucato e da toeletta;
- 20) detersivi;
- 21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione.

I prezzi dei beni di cui al numero 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla normativa comunitaria sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi.

Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni è adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previa direttive del Comitato interministeriale prezzi.

Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 3.

Ai fini dei controlli relativi alla osservanza della disciplina stabilita dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

ARTICOLO 4.

Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dai Comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*;
- 10) *identico*;
- 11) *identico*;
- 12) pollame macellato;
- 13) conigli macellati;
- 14) *identico*;

- 15) *identico*;

- 16) *identico*;
- 17) *identico*;
- 18) *identico*;
- 19) *identico*;
- 20) *identico*;
- 21) *identico*.

I prezzi dei beni di cui al numero 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla normativa e prezzi comunitari sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi.

Identico.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 5.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'articolo 2, comma primo, del presente decreto nonché le rispettive organizzazioni di categoria, possono presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per procedere ad eventuali aumenti dei prezzi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle variazioni di costo intervenute e alle condizioni di mercato.

Il Comitato interministeriale prezzi provvede sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal Comitato interministeriale programmazione economica.

Il Comitato interministeriale programmazione economica può indicare per singole merci o per gruppi di merci criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese.

Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma senza che il Comitato interministeriale prezzi abbia provveduto, la domanda si intende accolta.

Il Comitato interministeriale prezzi può provvedere a partire dal decimo giorno anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto nel comma precedente anche se non siano intervenute direttive del Comitato interministeriale programmazione economica.

ARTICOLO 6.

A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla produzione o alla importazione può essere variata in aumento con determinazione del Comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d'ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 5.

ARTICOLO 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, può, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano e delle carni bovine mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 8.

Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui all'articolo 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 10 milioni e di altra somma pari al doppio dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

Nei casi di infrazione ripetuta è disposta la sospensione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, della autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca della autorizzazione predetta.

Le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

ARTICOLO 9.

L'esercente che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

La stessa sanzione è applicata per le infrazioni alle forme di pubblicità obbligatoria disposte ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

ARTICOLO 10.

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 luglio 1973.

LEONE

RUMOR — DE MITA — TAVIANI — ZAGARI
— GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 8.

Identico.

Articolo 9.

Identico.

Articolo 10.

Identico.

Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione.

Articolo 11.

Identico.